

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
IL DIRETTORE GENERALE

**RELAZIONE ANNUALE SULLA
PERFORMANCE - ANNO 2022**

[ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 17
del Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e
valutazione della performance]

INDICE

1. Premessa
2. Quadro normativo e funzioni dell'Ente d'Ambito
3. Assetto organizzativo dell'Ente
4. Risultati della gestione finanziaria ed economica
5. Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance
6. Relazione sui risultati 2022 per Aree

1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, le Amministrazioni Pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione annuale sulla Performance - prevista dall'art. 10, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 150/2009 e dall'art. 17 del Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della Performance - evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Inoltre, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, in osservanza del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

A seguito della modifica operata dal D.Lgs. 74/2017 all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul portale della Performance la Relazione annuale sulla Performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, peraltro, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dal medesimo art. 14 co. 6 del D.Lgs. 150/2009.

L'art. 17, comma 2, del Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e di valutazione della performance prevede che la Relazione annuale sulla Performance viene approvata dal Direttore Generale, previa acquisizione delle relazioni dei Dirigenti sul grado di attuazione degli obiettivi di performance e di tutte le attività svolte dalle rispettive Aree.

Il comma 3 del suddetto art. 17 stabilisce che la Relazione sulla Performance è validata dal Nucleo di valutazione.

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme agli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica con le Linee guida n. 3/2018, rivolte specificatamente ai Ministeri ma i cui indirizzi metodologici e le indicazioni di carattere generale sono applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato.

2. QUADRO NORMATIVO E FUNZIONI DELL'ENTE D'AMBITO

Il quadro normativo nazionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si è formato con provvedimenti stratificatisi nel tempo e non sempre pienamente coordinati tra di loro, di cui i principali sono:

Il **D.Lgs. 152/2006**, per le disposizioni ancora vigenti, secondo le quali:

- ai sensi dell'art. 183 comma 1, del Dlgs 152/2006 si definisce gestione dei rifiuti l'insieme delle operazioni di "raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti" (lett. n) mentre per "gestione integrata dei rifiuti" si intende il "complesso delle attività, compresa quella di spazzamento, volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti",
- ai sensi dell'art. 200, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dai Piani Regionali rifiuti con lo scopo di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata, conseguendo adeguate dimensioni gestionali e previa ricognizione degli impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti;
- ai sensi dell'art. 202, l'Autorità d'Ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- ai sensi dell'art. 203, i rapporti tra le Autorità d'Ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o). Lo schema tipo prevede: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio e dal corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie

finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

Il **D.L. 1/2012** (comma 4 dell'art. 25) in base al quale il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, affidato ai sensi del richiamato art. 202 del D.Lgs. 152/2006, comprende:

a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ove ricorrano le attività di gestione e realizzazione degli impianti di cui al punto a), anche lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ambito,

Il **D.L. 138/2011** (comma 1-bis dell'art. 3-bis introdotto dal DL 1/2012) in base al quale: *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani di scelta delle forme di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti dalle Regioni, ai quali i Comuni aderiscono obbligatoriamente.*

Le deliberazioni degli Enti di governo dell'ambito, per quanto di loro competenza, sono validamente assunte dai competenti organi degli stessi, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi dei Comuni.

La **legge n. 147/2013** consente due forme di prelievo per il finanziamento dei costi del servizio:

- la tariffa a corrispettivo (**TARIP**) nei Comuni ove siano stati istituiti sistemi di misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti, *applicata direttamente dal gestore agli utenti* e quindi **senza impatti sul bilancio del Comune**
- il tributo **TARI** negli altri Comuni, che lo accertano tra le proprie entrate di bilancio, con incarico di accertamento e riscossione svolto direttamente dal Comune o affidato al gestore del servizio, mentre i costi di gestione del servizio (compresi gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità) sono imputati tra le spese del bilancio Comunale

Le modalità di applicazione della TARIP sono state poi precisate dal Decreto Ministeriale 22 maggio 2017: "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".

Il predetto decreto ministeriale consente di adottare per frazioni di rifiuto differenziato metodi forfettari di misurazione, **riservando l'obbligo di misurazione puntuale ai soli rifiuti indifferenziati.**

Il quadro normativo nazionale in materia di gestione del servizio rifiuti è stato successivamente implementato con la **Legge 205/2017** (art. 1 c. 527) che ha attribuito all'Autorità per il servizio

energia, gas e idrico (ridenominata **ARERA**) anche compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti, tra cui in particolare in materia tariffaria quali:

- La predisposizione ed aggiornamento del *metodo tariffario* per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato rifiuti, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga;
- la fissazione dei criteri per la definizione delle *tariffe di accesso* agli impianti di trattamento;
- l'approvazione delle tariffe definite dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Spettano inoltre all'**ARERA** compiti in materia di:

- definizione degli schemi-tipo di contratti di servizio di cui all'art. 203 del D.Lgs. 152/2006;
- verifica della corretta redazione dei piani d'ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- definizione di indici di valutazione dell'efficienza delle gestioni;
- definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami.

Con le deliberazioni assunte nell'anno 2018 e 2019, l'ARERA ha reso noto i primi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento al rapporto tra Autorità di regolazione nazionale e gli Enti territorialmente competenti.

Infine è rilevante richiamare il quadro normativo in materia di tariffa del servizio rifiuti, basato sull'obbligo di integrale copertura con le tariffe applicate all'utenza dei costi di esercizio e di investimento del servizio rifiuti (comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013).

Tra i costi da coprire con la tariffa rientrano anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili, relativi non solo alla tariffa in corso di applicazione, ma anche con riferimento alle tariffe pregresse (TIA1, TIA2 e TARES), secondo quanto disposto dal comma 654-bis dell'art.1.

Il quadro normativo regionale è principalmente definito dalla **L.R. Campania n. 14/2016**.

Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è stato ripartito in n. **7 ATO – Ambiti territoriali ottimali**, uno per ogni provincia ad eccezione della provincia di Napoli, suddivisa in 3 Ambiti territoriali distinti (NA1, 2, 3).

Gli ATO sono delimitati in riferimento all'obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei **principi di autosufficienza e di prossimità**, secondo i seguenti parametri:

- a) caratteristiche di ciascun territorio in base ai fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico-amministrativa che si conciliano con il principio di autosufficienza nella gestione delle principali fasi di gestione dei rifiuti ad eccezione della fase residuale di smaltimento finale da realizzare su scala regionale e minimizzare progressivamente;
- b) localizzazione delle strutture di supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;

- c) localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva degli impianti di compostaggio e di trattamento meccanico manuale, attuali e programmati;
- d) esigenze specifiche di raccolta e smaltimento in relazione a dislivello altimetrico: pianura, collina montagna; distribuzione degli insediamenti abitativi e densità abitativa: centri, nuclei e case sparse; tipologia di edifici: condomini, case isolate, villette a schiera; struttura rete viaria: tempi di percorrenza; presenza di attività commerciali e terziarie: centri commerciali, attività turistica.

L'Ente d'Ambito Salerno, soggetto di governo dell'ATO Salerno al quale è fatto obbligo di aderire ai Comuni il cui territorio ricade in tale ambito, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 14/2016 e dell'art. 3 dello Statuto, nell'ambito delle competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha le seguenti competenze e svolge le seguenti funzioni:

- a) **predispone, adotta, approva ed aggiorna** il Piano d'Ambito dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
- b) **ripartisce**, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in SAD;
- c) **individua** il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;
- d) **definisce** i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;
- e) **definisce** gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche;
- f) **determina** la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9 comma 1, lettera i) della L.R. 14/2016;
- g) **in base** a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub Ambiti;
- h) **svolge** ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla L.R. 4/2016.

L'Ente d'Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza e promuove ogni azione utile, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati all'art. 6 della L.R. Campania n.14/2016.

L'Ente d'Ambito si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2016.

L'Ente d'Ambito, in conformità alle norme e ai principi comunitari, alla L.R. Campania 14/2016 ed alle ulteriori direttive regionali, anche con misure premiali sul regime tariffario, promuove azioni volte ad incentivare i Comuni e l'utenza:

- a. a ridurre la produzione dei rifiuti;
- b. a sviluppare iniziative di riutilizzo dei beni;
- c. ad incrementare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e ad incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 della L.R. Campania n.14/2016 e nel PRGRU di cui all'art. 12.


L'Ente d'Ambito, su proposta dell'ORGR (Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti), ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 14/2016, adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente ed assicura, altresì, il rispetto da parte del soggetto gestore degli standard della qualità del servizio agli utenti previsto nella carta dei servizi.

Infine, come noto, la legge regionale prevede all'art. 24, che al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006.

La scelta del legislatore regionale ha l'obiettivo di superare l'attuale contesto di parcellizzazione del settore attraverso il superamento delle esperienze locali a favore di una visione maggiormente unitaria e coordinata nella gestione dei servizi e che, allo stesso tempo, acquisisca e faccia proprie le istanze di tutti i soggetti portatori di interessi e le profonde innovazioni nella gestione dei rifiuti che deve innovarsi in maniera sostanziale per raccogliere le sfide della sostenibilità ambientale e della introduzione di elementi nuovi di concorrenza nel mercato come pretendevano e pretendono le norme europee.

3. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE

La macrostruttura dell'Ente rappresenta il modello organizzativo più consono al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi dell'Ente e, al contempo, in grado di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità. La macrostruttura (di seguito riportata) è stata approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 23 marzo 2021; con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato il funzionigramma dell'Ente.



Allo scopo di rappresentare al meglio ogni informazione in merito all'assetto organizzativo dell'Ente, nella seguente tabella sono indicati sia la dotazione organica, approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 1 del 23 marzo 2021, sia il personale in forza all'Ente alla data del 31.12.2022, pari a 11 dipendenti (di cui 6 in scavalco d'eccezione a 12 ore settimanali, come appresso specificato). È doveroso precisare, al riguardo, che ad inizio 2022 la consistenza organica del personale risultava di gran lunga più deficitaria, come si evince dalla lettura della Relazione redatta dal sottoscritto in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e contabile, incarico conferito dal Presidente dell'EdA con Decreto n. 2 del 31 gennaio 2020.

DOTAZIONE ORGANICA			PERSONALE IN SERVIZIO
N.	QUALIFICA	AREA	
1	Direttore Generale		
1	Dirigente	Amministrativa e contabile	
1	Dirigente	Tecnica	1*
3	cat. D	Tecnica	3**
3	cat. D	Amministrativa e contabile	2***

7	cat. C	Tecnica	
6	cat. C	Amministrativa e contabile	4****
1	cat. B	Amministrativa e contabile	1
22	TOTALI		11

*incarico a tempo determinato ex art. 110 d.lgs. 267/2000;

**3 unità di cui: 1 unità a tempo pieno e indeterminato; 1 ex. art. 110 d.lgs. 267/2000; 1 in scavalco d'eccedenza a 12 ore settimanali.

*** 2 unità in scavalco d'eccedenza a 12 ore settimanali.

**** 4 unità di cui: 1 unità a tempo pieno e indeterminato e 3 in scavalco d'eccedenza a 12 ore settimanali.

4. RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 15 settembre 2022; in corso d'esercizio è stata apportata una variazione di bilancio, approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 19 del 29 novembre 2022.

Il rendiconto di gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 7 del 13 giugno 2023. Di tale documento contabile, si riportano di seguito i principali risultati conseguiti relativamente alla gestione finanziaria ed economica dell'Ente.

L'esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 1.987.953,08, così determinato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.502.875,47
RISCOSSIONI	744.057,95	935.175,28	1.679.233,23
PAGAMENTI	129.783,12	755.291,96	885.075,08
Saldo di cassa al 31 dicembre			2.297.033,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			2.297.033,62
RESIDUI ATTIVI	138.744,57	1.014.468,85	1.153.213,42
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			
RESIDUI PASSIVI	283.054,80	710.059,77	993.114,57
<i>FPV per spese correnti</i>			283.554,86
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			185.624,53
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (A)			1.987.953,08

La composizione della parte accantonata, della parte vincolata e della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2022 è così dettagliata:

Risultato di amministrazione (+/-)	1.987.953,08
di cui:	
a) Parte accantonata	16.123,48
b) Parte vincolata	563.503,57
c) Parte destinata a investimenti	0,00
e) Parte disponibile (+/-)	1.408.326,03

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali, e secondo i principi di cui all'allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R. 194/96. Alla sua compilazione l'Ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

CONTO ECONOMICO		
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>	
1	Proventi da tributi	
2	Proventi da fondi perequativi	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.013.639,30
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.654,87
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.017.294,17
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.831,27
10	Prestazioni di servizi	160.818,82
11	Utilizzo beni di terzi	37.529,55
12	Trasferimenti e contributi	
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00
13	Personale	467.353,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.059,93
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	780,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	14.279,93
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti (FCDDE)</i>	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+ /-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	16.123,48
18	Oneri diversi di gestione	8.750,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	707.466,05

	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	309.828,12
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
	<i>Proventi finanziari</i>	
19	Proventi da partecipazioni	
a	<i>da società controllate</i>	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00
20	Altri proventi finanziari	7,00
	Totale proventi finanziari	7,00
	<i>Oneri finanziari</i>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	7,00
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
22	Rivalutazioni	4.096.158,00
23	Svalutazioni	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	4.096.158,00
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
24	Proventi straordinari	0,00
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	759.882,49
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	11.155,98
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00
	Totale proventi straordinari	771.038,47
25	Oneri straordinari	
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	771.038,47
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.177.031,59
26	Imposte	32.906,70
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.144.124,89

Come si evince dalla Relazione sulla gestione dell'esercizio 2022, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, al termine dell'esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 187 del 20.04.2023, cui si rinvia, nel cui ambito si è provveduto a rinviare con FPV le spese relative al salario accessorio del personale.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Documento Unico di Programmazione 2022/2024:

Il D.Lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42") afferma che l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali costituisce un'operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che "*Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".

L'art. 170 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 che ha integrato e corretto le disposizioni del citato D. Lgs. n. 118/2011, ha introdotto l'obbligo di predisposizione del DUP che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente nonché atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il paragrafo 8.1 dell'Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la Sezione strategica del DUP "*sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato... e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente...*".

Tutto ciò premesso, l'EDA Salerno, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 15 settembre 2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024.

- Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato dal Direttore Generale con Determinazione n. 276 del 18 novembre 2021, successivamente modificato con Determinazione n. 191 del 25 novembre 2022.
- Piano esecutivo di gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e Piano delle performance (PdP) 2022.

Con determinazione del Direttore Generale n. 194 del 13 dicembre 2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024; con tale provvedimento sono stati altresì approvati il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 108 co. 1 TUEL, e il Piano della performance, di cui all'art.10 del D. Lgs. 150/2009, riferiti all'anno 2022, allegati al predetto PEG e ad esso unificati organicamente.

6. RELAZIONE RISULTATI 2022 PER AREE

In merito ai risultati raggiunti, relativi agli obiettivi strategici "Sviluppo organizzativo" e "Tutela del territorio e dell'Ambiente" nonché ai corrispondenti obiettivi operativi, assegnati - rispettivamente - all'Area Amministrativa e Contabile e all'Area Tecnica, i dirigenti hanno trasmesso le rispettive Relazioni, che si allegano alla presente Relazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta